

A S S O A R M A
CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE
ASSOCIAZIONI D'ARMA
Via Sforza 4 – 00184 ROMA – Tel/fax 06.4746397 –
e-mail: assoarma.pres.nazionale@virgilio.it
PRESIDENZA NAZIONALE

Roma 26 marzo 2010

Prot. 5049/C.6

Ai Signori
Presidenti
delle Associazioni
componenti ASSOARMA

LORO SEDI

Si trasmette, con delle modifiche già approvate dalla Giunta Esecutiva, il Regolamento del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma.

Si pregano, pertanto, i Signori Presidenti di disporre affinché per la prossima riunione del Consiglio, prevista per mercoledì 7 aprile p.v., il citato Regolamento venga definitivamente approvato.

IL PRESIDENTE
NAZIONALE

Gen. C.A.(ca) Mario
BUSCEMI

CONSIGLIO NAZIONALE PERMANENTE DELLE
ASSOCIAZIONI D'ARMA (ASSOARMA)

REGOLAMENTO APPLICATIVO DELLO

STATUTO

Articolo 1

Il presente Regolamento costituisce norma applicativa dello Statuto del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma – ASSOARMA (denominato anche Consiglio), iscritto nel registro delle persone giuridiche, ai sensi del D.P.R.361/2000, in data 21 aprile 2008.

La successione e la numerazione degli Articoli fa riferimento agli Articoli dello Statuto aventi lo stesso numero.

In allegato 1 è riportato l'elenco delle Associazioni i cui Presidenti Nazionali fanno parte di ASSOARMA come da Atto Costitutivo del 15 dicembre 1998 di cui all'Articolo 1 dello Statuto.

Detto elenco potrà essere modificato e riportato come variante al presente Regolamento a seguito di determinazione del Consiglio, con riferimento agli Articoli 2 e 9 dello Statuto.

Articolo 2

a. I membri di ASSOARMA riportati nell'elenco Allegato1 debbono attenersi alle norme dello Statuto e del presente Regolamento. Qualora in contrasto, potranno essere esclusi dal Consiglio in via definitiva o temporanea sulla base di determinazioni prese dal Consiglio.

b. I membri aggregati non possono ricoprire cariche sociali in seno al Consiglio, partecipano alle sue riunioni ed ad eventuali attività di interesse comune; possono esprimere pareri consultivi non vincolanti, senza diritto al voto.

Articolo 3

a. Particolare rilevanza assume la funzione di ASSOARMA come Ente di Promozione Sociale sulla base delle finalità espresse dall'Articolo 3 dello Statuto.

b. Al fine di dare concreto significato alle attività di coordinamento e di rappresentanza di cui al citato Art. 3 e per evitare sovrapposizioni e malintesi, nella prospettiva di conferire ad ASSOARMA la veste di unico interlocutore, è necessario che i Presidenti delle singole Associazioni che fanno parte di ASSOARMA tengano informato il

Consiglio di eventuali iniziative urgenti di rilievo di interesse comune assunte autonomamente nei riguardi

degli Organi Istituzionali ed in particolare delle Autorità militari a livello interforze (Gabinetto del Ministro della Difesa e Stato Maggiore Difesa).

c. Il Consiglio può disporre la costituzione di apposite Commissioni aventi lo scopo di esaminare problematiche di particolare rilievo e riferirne al Consiglio. I Presidenti di dette Commissioni partecipano, sia alle riunioni del Consiglio sia a quelle della Giunta Esecutiva, senza diritto al voto.

d. I Presidenti delle Associazioni facenti parte di ASSOARMA e delle Commissioni sopracitate possono farsi rappresentare, nelle riunioni del Consiglio e della Giunta, da soci da loro delegati.

e. Possono partecipare, senza diritto al voto, alle riunioni del Consiglio e della Giunta anche altre persone a seguito di specifica richiesta e conseguente espressa autorizzazione, ovvero su invito, da parte del Consiglio o della Giunta stessi;

f. Il Consiglio è validamente costituito quando sono presenti la metà più uno dei membri effettivi.

Articolo 4

Gli Organi Centrali e Periferici di ASSOARMA sono quelli indicati dall'Art. 4 dello Statuto, con le

precisazioni riportate negli Articoli del presente Regolamento che seguono.

Articolo 5

a. Il Presidente Nazionale di ASSOARMA viene eletto fra i Presidenti Nazionali delle Associazioni facenti parte di ASSOARMA, o fra coloro che lo siano stati.

La riunione del Consiglio per l'elezione del Presidente deve essere indetta con almeno un mese di anticipo rispetto alla scadenza del mandato. Per essere valida, vi devono partecipare almeno i due terzi dei membri effettivi, senza facoltà di delega.

L'elezione è segreta e può riguardare anche un membro che non si sia candidato; il prescelto deve comunque dichiarare espressamente la sua accettazione del risultato dell'elezione.

Qualora non si sia raggiunta la maggioranza semplice, pari alla metà più uno dei partecipanti, alla prima votazione, si procede – sulla base di una prassi che ha assunto valore di norma consuetudinaria - ad una

successiva votazione con ballottaggio fra i due membri che abbiano ricevuto il maggiore numero dei voti.

b. Il Vicepresidente viene designato dal Consiglio sulla base di una turnazione, con ordine di successione non vincolante, fra i membri effettivi del Consiglio stesso non facenti parte della Giunta. È responsabile dell'organizzazione della elezione del Presidente, avvalendosi della collaborazione dell'Ufficio di Presidenza (detto anche Segreteria Generale).

c. Il Segretario Generale è il diretto collaboratore del Presidente, può avvalersi di altro personale per il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza.

L'incarico di Segretario Generale termina col cambio del Presidente; può essere rinnovato.

d. La Giunta Esecutiva è l'organo propositivo e di gestione del Consiglio.

In essa, il membro eletto dal Consiglio viene scelto a seguito di votazione senza alcuna distinzione fra tutti i membri effettivi del Consiglio stesso che non fanno già parte della Giunta, fermo restando che nell'ambito della Giunta almeno uno dei componenti (con l'esclusione del Vicepresidente designato a rotazione) deve essere Presidente di una delle Associazioni esplicitamente riferite alla Forza Armata Esercito. Qualora nella elezione non si raggiunga la maggioranza semplice si

deve procedere al ballottaggio fra i due membri che hanno ricevuto il maggior numero di voti.

Articolo 6

Per la formazione del Collegio dei Sindaci (tre membri più un membro supplente) il Consiglio deve effettuare una votazione riferita alle candidature presentate. Vengono nominati i quattro candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità che ecceda il numero dei membri previsto (quattro) si procede al ballottaggio fra coloro che hanno ricevuto lo stesso numero di voti. È possibile comunque prevedere eventualmente anche un altro membro supplente. Il mandato ha durata triennale ed è rinnovabile.

Articolo 7

a. Nell'ultima riunione del Consiglio di ogni anno deve essere approvato l'ammontare dei contributi che - a mente dell'Art. 7 dello Statuto - ciascuna Associazione dovrà versare alla Segreteria Generale, di massima non appena ricevuto il contributo annuale del Ministero della Difesa.

b. Il patrimonio dei Consigli di ASSOARMA a livello periferico, di cui al successivo Art.9, comma b. e seguenti, ha carattere autonomo e indipendente, senza

alcun riferimento al patrimonio a livello nazionale di cui all'Art. 7 dello Statuto. Può essere costituito da contributi dei sodalizi aderenti, da eventuali contributi degli Enti Pubblici Locali o da eventuali elargizioni o donazioni da privati.

Articolo 8

I componenti di tutte le Cariche sociali, nonché altri membri delle Associazioni di ASSOARMA che ricevano particolari incarichi, non sono remunerati, a meno del rimborso di eventuali spese sostenute nell'espletamento delle suddette mansioni, ferma restando la necessità di contenerne il più possibile l'entità.

Articolo 9

a. A livello centrale, i Sodalizi, per essere ammessi a far parte di ASSOARMA, devono comunicare, oltre a quanto richiesto dall'Art.9 dello Statuto, il numero totale dei Soci e quanti di essi hanno prestato servizio militare. Dovrà inoltre essere espressamente dichiarata, da parte dell'Organo deliberante del Sodalizio, l'accettazione dello Statuto di ASSOARMA e del presente Regolamento.

b. A livello periferico possono essere costituiti, con piena autonomia e responsabilità funzionale e

amministrativa, gli Organi periferici (Locali) di cui all'Art. 4 dello Statuto. La loro appartenenza ad ASSOARMA ha le stesse finalità di cui all'Art.3 dello Statuto stesso, senza alcun fine di lucro. Detti Organi assumono la denominazione di “Consiglio ASSOARMA di...” e debbono essere l'espressione di almeno cinque Organi periferici (Sezioni o equivalenti) di Associazioni facenti parte di ASSOARMA. È comunque necessario, per riconoscerne la validità, che al Consiglio Periferico appartenga quanto meno la maggioranza semplice dei suddetti Organi periferici delle Associazioni che fanno parte di ASSOARMA presenti nel territorio di riferimento. Nel Consiglio periferico viene mantenuta la stessa distinzione fra di membri effettivi o aggregati di cui all'Art. 2 dello Statuto. Qualora non diversamente indicato da specifiche norme, approvate dal Consiglio nazionale, l'organizzazione dei Consigli periferici si adegua a quella prevista dallo Statuto di ASSOARMA e dal presente Regolamento.

c. Il progetto di costituzione del Consiglio periferico (o Locale) deve essere sottoposto all'approvazione di ASSOARMA inviando il modello Allegato 2, eventualmente integrato da una copia di “Normativa di funzionamento interno”, ove sia stata approntata. Nessun altro documento statutario deve essere

predisposto, perché l'unico Statuto e l'unico Regolamento dell'organizzazione sono quelli del Consiglio Nazionale Permanente delle Associazioni d'Arma (ASSOARMA Roma). Devono essere comunque previsti un Organo di Controllo amministrativo e contabile - con mandato quinquennale - e funzioni analoghe a quelle del Consiglio Nazionale.

d. Il Consiglio periferico definisce l'ambito territoriale di competenza, che può avere un'estensione più vasta della specifica località ove ha sede, fermo restando il vincolo della partecipazione della maggioranza semplice degli Organi Periferici delle Associazioni facenti parte di ASSOARMA presenti nel territorio interessato. In particolare, qualora nell'area in questione fossero presenti più Sezioni della stessa Associazione, ciascuna di esse avrà titolo ad essere considerata separatamente e ad avere diritto al voto.

e. I Consigli periferici sono da considerare privi di dipendenza gerarchica fra loro. Tuttavia, un Consiglio periferico può assumere funzioni di coordinamento a livello provinciale e/o regionale, nonché nei riguardi del Consiglio Nazionale, qualora concordato con delega formale espressa all'unanimità da tutti i Consigli periferici del territorio interessato, che da esso risulterebbero così rappresentati. Tale delega deve

essere ripetuta all'atto del rinnovo della composizione dell'Organismo periferico delegato

f. I rapporti con gli Organi Istituzionali Nazionali ed in particolare con le Autorità Militari a livello centrale debbono sempre avvenire per il tramite della Segreteria Generale di ASSOARMA che provvederà ad informarne la Giunta Esecutiva. Le singole Associazioni in sede locale, debbono altresì informare il Consiglio periferico di appartenenza delle eventuali iniziative di interesse comune, che intendono prendere nei riguardi delle Autorità Civili e Militari locali, ciò allo scopo di evitare disguidi e sovrapposizioni che nuocerebbero all'immagine del Sodalizio.

g. I Consigli Periferici già costituiti e riconosciuti all'atto dell'approvazione del presente Regolamento (Allegato 3) dovranno provvedere al rinnovo delle cariche sociali e ad eventuali adeguamenti alle norme del presente Regolamento, alla scadenza del mandato ricevuto, e comunque non eccedere oltre tre anni dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Il rinnovo del mandato deve essere comunicato inviando il modello Allegato 4 alla Presidenza Nazionale che ne prenderà atto.

h. Qualora l'organizzazione e le attività dei Consigli periferici risultassero in palese contrasto con lo Statuto di ASSOARMA e con il presente Regolamento,

potranno essere esclusi dalla partecipazione ad ASSOARMA, in via definitiva o temporanea, sulla base di determinazioni prese dal Consiglio Nazionale. Di detto provvedimento sarà data notizia alle Autorità locali.

Articolo 10

Le aggiunte e varianti al presente Regolamento debbono essere stabilite dal Consiglio a seguito di votazione a maggioranza semplice

Articolo 11

Il presente Regolamento interno di attuazione viene approntato ed approvato a mente dell'Art. 11 dello Statuto.

Articolo 12

a. La Bandiera Nazionale del Consiglio Nazionale ASSOARMA è custodita presso l'Ufficio di Presidenza ed è portata nelle cerimonie ufficiali da un socio di volta in volta designato dalla Giunta Esecutiva.

b. I Consigli periferici (locali) possono far uso della Bandiera Nazionale recante un nastro azzurro con la scritta ASSOARMA.....(località di riferimento).

Articolo 13

La destinazione del patrimonio del Consiglio Nazionale e dei Consigli periferici, in caso di scioglimento, dovrà essere definita dalle rispettive Assemblee, sulla base della situazione in atto al momento e ai sensi dell'Art.148, comma 8, lettera B del TUIR, fermo restando il vincolo di devolvere gli eventuali beni residui a uno o più enti di carattere militare con fini di assistenza e/o patriottici

Articolo 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento di Applicazione si fa riferimento all'Atto Costitutivo di ASSOARMA, allo Statuto di ASSOARMA ed alle vigenti Leggi dello Stato.